



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: AMBIENTE

Area: CONSERVAZ. NATURA E OSSERV. REG.LE PER L'AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N. B3348 del 13/07/2010

Proposta n. 10927 del 01/07/2010

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Legge regionale n. 74 del 18 novembre 1991; art. 6. Cap. E33508. Approvazione schema di contratto annuale tra la RAI - servizio TELEVIDEO REGIONALE e la REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE. Impegno di spesa € 12.960,00 (Euro dodicimilanovecentosessanta/00 incluso I.V.A. 20%) sul cap.E33508 es. fin. 2010.

Proponente:

Estensore	GARGANO GIACOMO	_____
Responsabile del procedimento	C. CATTENA	_____
Responsabile dell' Area	C. CATTENA	_____
Direttore Regionale	G. TANZI	_____
Direttore Dipartimento	R. DE FILIPPIS	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Dipartimento Economico e Occupazionale:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell' Area Ragioneria		_____
Dir. Reg. Bilancio, Ragioneria, Fin. e Trib.	VICARIO O. VANNOZZI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Ricezione		_____

Annotazione Contabili

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Beneficiario
	Mov.		Accertamento		
1	I	E33508/000	/0/000	12.960,00	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA

Oggetto: Legge regionale n. 74 del 18 novembre 1991; art. 6. Cap. E33508.

Approvazione schema di contratto annuale tra la RAI – servizio TELEVIDEO REGIONALE e la REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE.

Impegno di spesa € 12.960,00 (Euro dodicimilanovecentosessanta/00 incluso I.V.A. 20%) sul cap.E33508 es. fin. 2010.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTO lo statuto della Regione Lazio

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 e s.m.i., relativo all' organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 25 “Norme in materia di programmazione bilancio e contabilità regionale”;

VISTE le Leggi Regionali n. 31 e n. 32 del 24 dicembre 2009 di approvazione rispettivamente della Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2010 e del bilancio regionale di previsione per l'anno 2010;

VISTA la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 “Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla Legge Regionale 11 aprile 1985, n. 36”, che all'art. 6 comma 1 e 2 attribuisce alla Regione, tra l'altro, una permanente attività di informazione relativamente alle principali problematiche in materia ambientale utilizzando gli strumenti di comunicazione più opportuni;

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”;

VISTO il regolamento regionale n. 2 del 27 aprile 2010 che modifica il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 che denomina la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra Popoli - *Direzione Regionale Ambiente*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 aprile 2010, n. 229 “*Determinazione del numero e nomina degli Assessori componenti della Giunta regionale*” che individua i settori organici di materie cui corrispondono i singoli assessorati fra cui *l'Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile*;

VISTA la D.G.R. n. 572 del 27/07/2009, che conferisce al Dott. Raniero Vincenzo De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la D.G.R.L. n.325 del 12/07/2010, con la quale è stato prorogato l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio al Dr. Raniero De Filippis;

VISTA la D.G.R.L. n.336 del 24/07/2010, con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Tanzi l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 195/05, art. 1 intende garantire che l'informazione ambientale sia diffusa presso il pubblico anche attraverso mezzi di telecomunicazione e strumenti informatici;

CONSIDERATO che l'Art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 prescrive che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, mettano regolarmente a disposizione del pubblico informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente;

CONSIDERATO che alla suddetta prescrizione si è provveduto con la pubblicazione quotidiana delle informazioni sulla qualità dell'aria utilizzando uno specifico fascicolo del servizio di TELEVIDEO REGIONALE della RAI, nell'ambito di contratto stipulato dalla Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli con determinazione n. 3633 del 25.09.2007, successivamente rinnovato con determinazione n. B2959 del 09 settembre 2008 per un periodo biennale a far data dal 01/08/2008 fino al 31/07/2010 ;

RITENUTO che il servizio di TELEVIDEO rimanga lo strumento di comunicazione più idoneo per la diffusione delle informazioni sulla qualità dell'aria, in quanto facilmente consultabile da un'elevata percentuale di popolazione;

RAVVISATA la necessità di favorire la comunicazione istituzionale e l'informazione ai cittadini sulle iniziative dell'Assessorato all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile, anche attraverso strumenti, quali il servizio di TELEVIDEO, capaci di veicolare ed estendere sul territorio notizie che contribuiscano a darne visibilità e considerazione;

CONSIDERATO che si rende necessario ampliare il numero dei fascicoli (pagine di indirizzo) ognuno costituito da un numero massimo di sei sottopagine (videate) per consentire, fra l'altro, l'attuazione della Direttiva 2002/3/Ce del 12 febbraio 2002 relativa all'ozono nell'aria che all'art. 6 prevede l'adozione delle misure necessarie ad informare il pubblico sulle concentrazioni di ozono nell'aria.

RITENUTO pertanto necessario rinnovare il contratto con la RAI - Servizio TELEVIDEO REGIONALE per la fornitura di fascicoli del televideo regionale;

CONSIDERATO che con nota del 05 febbraio 2010, acquisita per posta elettronica, la RAI - radiotelevisione italiana s.p.a., ha trasmesso la proposta di contratto per la fornitura di n. 3 fascicoli del televideo regionale, a partire dal 01.08.2010, confermando l'offerta economica pari ad un importo unitario annuo per ogni fascicolo (pagina di indirizzo) di € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00) IVA 20% esclusa, già richiesta per gli anni precedenti;

CONSIDERATO che il capitolo E33508 del bilancio della Regione Lazio presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

Per i motivi riportati nelle premesse:

- di approvare lo schema di contratto tra la Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - e la RAI - servizio TELEVIDEO REGIONALE, relativo alla fornitura per il periodo 01/08/2010 - 31/07/2011 di n. 3 fascicoli del televideo regionale, allegato e facente parte integrante della presente determinazione;
- di delegare alla firma del contratto il Direttore della Direzione Regionale Ambiente;
- di assumere l'impegno di spesa, relativo all'importo della presente fornitura, pari a € 12.960,00 (euro dodicimilanovecentosessanta/00) incluso IVA 20% sul capitolo E33508 es. fin. 2010;
- di liquidare l'importo pari a € 12.960,00 (euro dodicimilanovecentosessanta/00) incluso IVA 20% alla RAI - radiotelevisione italiana, via Cernaia n. 33 - 10121 Torino - codice fiscale n. 00709370589 - P.I. n. 00925091001, a seguito di presentazione di regolare fattura, secondo le modalità previste nel contratto.

Il Direttore del Dipartimento Territorio
(Dott. Raniero Vincenzo De Filippis)

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TELEVIDEO REGIONALE

Premesso che:

- a) Il Contratto di Servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai - Radiotelevisione italiana Spa, decreto ministeriale del 6 aprile 2007, ed il decreto ministeriale del 4 agosto 1984 attribuiscono alla RAI la realizzazione del Televideo, che la RAI sta svolgendo a carattere sia nazionale che regionale;
- b) la Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, con sede legale in Via del Tintoretto, 432 – 00142 Roma, Codice Fiscale 80143490581, rappresentata dal Direttore Regionale Vicario della Direzione Ambiente, Ing. Giuseppe Tanzi, nato a San Giovanni Incarico (Fr) il 17 febbraio 1949 - C. F., domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione Lazio in Via del Tintoretto, 432 – 00142 Roma, nel prosieguo denominata l'”Ente”, ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di progetti di informazione al cittadino sulle iniziative legate alle attività istituzionali svolte dall’Ente stesso e su servizi di pubblica utilità anche in ottemperanza ad obblighi normativi ;
- c) la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., con sede legale in Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma, C. F. e P.IVA 06382641006, rappresentata dal Vice Direttore della Direzione Sviluppo e Coordinamento Commerciale, Dr.ssa Stefania Cinque, nata a Roma il 7 marzo 1966 - C. F. CNQ SFN 66C47 H501F, domiciliata per la carica presso la sede legale della RAI in Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma, nel prosieguo denominata "Rai", nel quadro degli obiettivi intesi ad ampliare e migliorare i servizi prestati a favore della collettività, ha ravvisato l'opportunità di realizzare sul Televideo Regionale un apposito servizio informativo (nel prosieguo denominato "Servizio"), contenente le informazioni e i dati suindicati ed ha accertato che l'Ente è in grado di fornire gli apporti necessari.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1 Le premesse formano parte integrante del presente accordo e vengono qui integralmente confermate.

ART. 2 La RAI realizzerà sul Televideo Regionale della Regione Lazio il Servizio di cui alla lettera c) delle premesse.

Il Servizio verrà trasmesso tutti i giorni, durante l'orario di trasmissione al pubblico, sulla Terza Rete Regionale della RAI dagli impianti trasmettenti operanti nella Regione stessa e potrà essere ricevuto dagli utenti di un televisore abilitato al teletext, situati nel territorio della Regione coperto dai suddetti impianti.

ART. 3 Le informazioni e i dati, di cui alla lettera c) delle premesse, saranno elaborati e forniti dall'Ente.

Le informazioni di cui sopra saranno contenute in n. 3 (Tre) fascicoli (pagine di indirizzo), costituito al massimo da sei sottopagine (videate) ciascuno.

In corso di vigenza del presente accordo, l'Ente potrà richiedere alla RAI l'attivazione di ulteriori fascicoli, fermo restando che eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo avranno valore solo se introdotte con apposito atto aggiuntivo scritto.

L'Ente si impegna ad aggiornare tempestivamente le informazioni di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 4 Resta inteso che l'Ente contatterà la Testata Televideo, Largo Villy De Luca - Saxa Rubra - 00188 ROMA, al fine di fornire a quest'ultima i dati e il materiale editoriale.

Per la composizione e l'invio delle pagine al Televideo l'Ente utilizzerà un apposito "terminale remoto" o posta elettronica, i cui oneri complessivi sono a carico dell'Ente stesso, che provvederà altresì a propria cura e spese al collegamento con l'impianto Televideo RAI.

ART. 5 Il Servizio verrà realizzato secondo uno schema concordato tra le parti per ciò che riguarda l'impostazione, gli indirizzi generali e l'articolazione dei dati e sarà inserito in un'area tematica dell'indice di Televideo che le parti individueranno di comune accordo.

La RAI si impegna a comunicare all'Ente, con congruo anticipo, ferma restando l'area tematica concordata, l'esatta collocazione del Servizio nel palinsesto del Televideo, nonché le eventuali successive variazioni.

Le parti convengono che i dati immessi dovranno connotarsi come informazioni di servizio, di pubblica utilità o essere strettamente legati alle attività istituzionali svolte dall'Ente e non dovranno contenere alcun elemento di carattere pubblicitario.

Resta comunque ferma la facoltà della RAI di apportare modifiche per necessità redazionali, secondo quanto previsto al successivo art.6.

ART. 6 L'inserimento delle informazioni fornite dall'Ente nel sistema centrale di Televideo e l'attività di editing (controllo del contenuto dei dati forniti volto ad accertarne la liceità, la verosimiglianza e la forma della sintassi e della grammatica) verranno svolte da RAI, che ne assume la responsabilità editoriale.

ART. 7 La RAI fornirà all'Ente qualsiasi informazione tecnica o di altra natura - ivi compresi eventuali materiali e software di comunicazione - necessarie per l'inserimento dei dati di cui al precedente art. 3 nel sistema centrale di Televideo e garantirà altresì, direttamente o indirettamente, la formazione iniziale del personale dell'Ente addetto alla gestione del Servizio.

ART. 8 L'Ente è responsabile per tutto ciò che attiene alla regolarità dell'inoltro dei dati nonché al contenuto degli stessi e fin da ora si impegna, in relazione a ciò, a manlevare la RAI ed a tenerla completamente indenne in caso di contestazione o protesta che qualunque terzo sollevi nei suoi confronti per qualsivoglia causa o titolo che non dipenda da errore e/o omissione della RAI stessa.

ART. 9 L'Ente riconosce alla RAI la piena facoltà di citare nella pagina di testa e/o di coda della rubrica che la stessa è realizzata con la partecipazione dell'Ente stesso.

Art. 10 L'Ente acquisisce la facoltà di utilizzare, non in esclusiva, i contenuti e le immagini del Servizio per propri fini istituzionali (divulgativi, promozionali e didattici), in ogni caso per fini non commerciali.

Tutti i diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento del Servizio, in Italia e all'estero, in qualsiasi sede, forma e modo, e con qualsiasi mezzo e senza limiti di alcun genere, nonché i relativi proventi, apparterranno alla RAI.

ART. 11 L'Ente garantisce (imponendo lo stesso vincolo a quanti a qualsivoglia titolo collaborino agli adempimenti di propria competenza) la massima riservatezza su informazioni, materiali, metodologie, ecc. che verranno forniti dalla RAI in esecuzione di quanto previsto dal presente accordo e si impegna a non farne uso per fini diversi da quelli definiti e concordati.

ART. 12 Per tutto quanto convenuto con il presente accordo, L'Ente verserà alla RAI, con le modalità indicate all'art. 13, un importo di Euro 3.600,00 (Tremilaseicento/00), oltre IVA 20%, a fascicolo, per un importo complessivo di Euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00), oltre IVA 20%.

ART. 13 L'Ente provvederà al pagamento di quanto dovuto, di cui al precedente art. 12, con bonifico intestato a "RAI Radiotelevisione Italiana, Via Cernaia 33, Torino" presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Torino - Codice IBAN: IT09 A 01005 01000 000000021200.

La RAI provvederà ad emettere fattura con le seguenti modalità:

- fattura dell'importo di Euro 10.800,00 (Diecimilaottocento/00), oltre IVA 20%, da emettersi non prima di giorni 60 dalla data del 01/08/2010 di attivazione del servizio;

La fattura sarà intestata e trasmessa a: Regione Lazio – Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente – Via del Tintoretto, 432 – 00142 Roma.

L'Ente si impegna a pagare la fattura entro 60 giorni dalla fine del mese di emissione della stessa, termine per la RAI essenziale.

ART. 14 Il presente accordo ha validità annuale, con inizio della fornitura del servizio a partire **dal 01/08/2010 al 31/07/2011**. Alla scadenza potrà essere rinnovato sulla base delle nuove intese intercorse tra le parti e che le parti stesse provvederanno ad avviare entro i due mesi precedenti la scadenza.

Resta ferma la possibilità di risoluzione anticipata del contratto da parte della RAI qualora sia modificato l'attuale assetto legislativo in materia di telecomunicazioni.

ART. 15 Né il presente accordo né i diritti da esso derivanti potranno essere ceduti a terzi in qualsiasi forma, modo o titolo, in tutto o in parte.

ART. 16 In nessun caso il presente accordo potrà essere considerato tale da costituire un rapporto di associazione di qualsivoglia natura tra la RAI e l'Ente.

In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile per le obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente accordo.

Tale disposizione è essenziale ai fini del presente accordo.

ART. 17 Il presente accordo, avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà registrato solo in caso d'uso con pagamento del tributo di registro in misura fissa, per il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. n. 131/86 e dell'art.1 punto b) dell'allegato A - tariffa, parte seconda dello stesso decreto, a cura e spese della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

ART. 18 Per ogni controversia derivante dagli accordi di cui alla presente sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Per la RAI Radiotelevisione italiana
(timbro e firma)

Per l'Ente
(timbro e firma)

.....

.....

Data di sottoscrizione del contratto

Con espressa approvazione delle clausole riportate ai punti 8, 11, 13, 14, 15, 16 2' comma, 18.

Per la RAI Radiotelevisione italiana
(timbro e firma)

Per l'Ente
(timbro e firma)

.....

.....

Data di sottoscrizione dell'approvazione delle clausole contrattuali essenziali :